



	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE, ENERGIA E POLITICHE PER LA MONTAGNA	
Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico	tel + 39 040 377 1111 fax + 39 040 377 4410 I - 34126 Trieste, via Giulia 75/1

Decreto n. 657

STINQ - PN/AIA/1

D.Lgs. n. 152/2006. Voltura dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto n. 1482 del 31 luglio 2006, già volturata con il decreto n. 2468 del 12 novembre 2009.

Società LAVORAZIONI MECCANICHE LEGNO S.R.L.

IL DIRETTORE

Vista la legge regionale 30 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e s.m.i.;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche ed integrazioni;

Visti gli articoli 1 e 3 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo), recanti disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale;

Visto il decreto n. 1482 del 31 luglio 2006 del Direttore del servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico e ambientale della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici, con il quale è stata concessa, ai sensi dell'articolo 5 del d.lgs 59/2005, alla Società Portonogaro S.a.s. di Raffin Mario & C. con sede legale in Comune di Casarsa della Delizia (PN), via Romana, 1, l'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio di un impianto di fabbricazione pasta per carta a partire dal legno, sito in Comune di Casarsa della Delizia (PN), via Romana, 1;

Visto il decreto n. 2468 del 12 novembre 2009, del Direttore del servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna, con il quale l'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con il citato decreto n. 1482 del 31 luglio 2006, è stata volturata a favore della Società P. & P. S.R.L. con sede legale in Comune di Minerbe (VR), Viale dell'Agricoltura, 7;

Atteso che:

- con atto redatto dal notaio dott. Giorgio Pertegato in data 21 dicembre 2010 (Repertorio n. 280.232/19857), registrato a Pordenone in data 20 gennaio 2011 al n. 684 Mod. 1T, la Società Portonogaro S.a.s. di Raffin Mario & C. ha modificato la ragione sociale in Società Portonogaro S.a.s. di Raffin Ernesto & C.;

- con atto redatto dal notaio dott. Giorgio Pertegato in data 29 dicembre 2010 (Repertorio n. 280.364/19930), registrato a Pordenone in data 20 gennaio 2011 al n. 715 Mod. 1T, si è provveduto alla risoluzione del contratto di affitto di azienda sottoscritto in data 9 ottobre 2009, tra la Società Portonogaro S.a.s. di Raffin Mario & C. (ora Portonogaro S.a.s. di Raffin Ernesto & C.) e la Società P & P. S.R.L.;

- con atto redatto dal notaio dott. Giorgio Pertegato in data 29 dicembre 2010 (Repertorio n. 280.367/19932), registrato a Pordenone in data 26 gennaio 2011 al n. 990 Mod. 1T, la Società Portonogaro S.a.s. di Raffin Ernesto & C. ha concesso in locazione alla Società LAVORAZIONI MECCANICHE LEGNO S.R.L. con sede legale in Comune di Casarsa della Delizia (PN), via Romana, 1, il complesso aziendale corrente in Comune di Casarsa della Delizia (PN), via Romana, 1, costituito da un impianto per la produzione di pasta di legno;

Vista la domanda del 4 gennaio 2011, con la quale la Società LAVORAZIONI MECCANICHE LEGNO S.R.L. con sede legale in Comune di Casarsa della Delizia (PN), via Romana, 1, ha chiesto la voltura, a proprio favore, dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto n. 1482 del 31 luglio 2006, già volturata con il decreto n. 2468 del 12 novembre 2009;

Constatata la completezza della documentazione amministrativa normativamente richiesta e acquisita agli atti;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di procedere alla voltura dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con il decreto n. 1482 del 31 luglio 2006, già volturata con il decreto n. 2468 del 12 novembre 2009;

Visto l'articolo 66, punto 1, lettera b) dell'Allegato A, alla deliberazione della Giunta regionale 24 settembre 2010, n. 1860 recante "Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali", il quale prevede che il Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico cura gli adempimenti regionali in materia di autorizzazioni ambientali;

Visto l'articolo 21, comma 1, lettera c), del Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche ed integrazioni;

DECRETA


Art. 1 - L'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con il decreto n. 1482 del 31 luglio 2006 del Direttore del servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico e ambientale della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici, già volturata con il decreto

n. 2468 del 12 novembre 2009, del Direttore del servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna, è volturata a favore della Società LAVORAZIONI MECCANICHE LEGNO S.R.L. con sede legale in Comune di Casarsa della Delizia (PN), via Romana, 1.

Art. 2 - Rimangono valide ed immutate, per quanto compatibili con il presente atto, tutte le altre condizioni e prescrizioni contenute nell'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto n. 1482 del 31 luglio 2006, già volturata con il decreto n. 2468 del 12 novembre 2009.

Trieste,

31 MAR. 2011





	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
Direzione centrale ambiente e LAVORI PUBBLICI	
Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico	s.tutela.inquin@regione.fvg.it tel + 39 040 377 4058 fax + 39 040 377 4513/4410 - 34126 Trieste, via Giulia 75/1

Decreto n. 2468

ALP.10 - PN/AIA/1

D.Lgs. n. 59/2005. Voltura dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto n. 1482 del 31 luglio 2006.

Società P. & P. S.R.L.

IL DIRETTORE

Visto il Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 "Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento";

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale";

Visto il D.lgs 16 gennaio 2008, n. 4 riguardante "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 recante norme in materia ambientale;

Vista la Legge Regionale 5 dicembre 2008, n. 16, recante "Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo;

Visto il decreto del Direttore del servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico e ambientale della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici n. 1482 del 31 luglio 2006, con il quale è stata concessa, ai sensi dell'articolo 5 del d.lgs 59/2005, alla Società Portonogaro S.a.s. di Raffin Mario & C. con sede legale in Comune di Casarsa della Delizia (PN), via Romana, 1, l'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio di un impianto di fabbricazione pasta per carta a partire dal legno, sito in Comune di Casarsa della Delizia (PN), via Romana, 1;

Atteso che con contratto di affitto repertorio n. 205 e raccolta n. 174, stipulato in data 9 ottobre 2009 (registrato a Pordenone il 9 ottobre 2009 con il n. 5617/1T), con autentica di firme del notaio avv. Massimiliano Pensato, la Società Portonogaro S.a.s. di Raffin Mario & C. in liquidazione, concede in affitto alla Società P. & P. S.r.l. con sede legale in Comune di Minerbe (VR), Viale dell'Agricoltura, 7, il complesso aziendale corrente in Comune di Casarsa della Delizia (PN), via Romana, 1, costituito da un impianto per la produzione di pasta di legno;

Considerato che il succitato contratto di affitto avrà durata dal 10 ottobre 2009 al 31

luglio 2013 e sarà tacitamente prorogabile di biennio in biennio, salvo disdetta scritta con preavviso di almeno dieci mesi;

Vista la domanda del 19 ottobre 2009, con la quale la Società P. & P. S.r.l. ha chiesto la voltura, a proprio favore, dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al citato decreto n. 1482/2006;

Constatata la completezza della documentazione amministrativa normativamente richiesta e acquisita agli atti;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di procedere alla voltura dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con il decreto n. 1482/2006;

Visto l'articolo 90, punto 1, lettera b) dell'Allegato A, alla deliberazione della Giunta regionale 6 agosto 2008, n. 1580 recante "Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative direzionali della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali", il quale prevede che il Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico cura gli adempimenti regionali in materia di autorizzazioni ambientali;

Visto l'articolo 21, comma 1, lettera c), del Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche ed integrazioni;

DECRETA

Art. 1 - L'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con il decreto del Direttore del servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico e ambientale della direzione centrale ambiente e lavori pubblici n. 1482 del 31 luglio 2006, è volturata a favore della Società P. & P. S.R.L. con sede legale in Comune di Minerbe (VR), Viale dell'Agricoltura, 7.

Art. 2 - Rimangono valide ed immutate, per quanto compatibili con il presente atto, tutte le altre condizioni e prescrizioni contenute nel decreto n. 1482/2006.

Trieste,

12 NOV. 2009

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
dot. Ing. Pierpaolo Gubertini



DECRETO N. ALP.10 - **1482** - PN/AIA/1

Regione Autonoma Friuli – Venezia Giulia

DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE E LAVORI PUBBLICI

Oggetto: D.Lgs n. 59/2005.

Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio di un impianto di fabbricazione di pasta per carta a partire dal legno.

Società PORTONOGARO S.A.S. DI RAFFIN MARIO & C..

SERVIZIO TUTELA DA INQUINAMENTO ATMOSFERICO, ACUSTICO E AMBIENTALE

IL DIRETTORE

VISTO il decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);

CONSIDERATO che l'articolo 5, comma 3, del suddetto D.Lgs., prevede che l'autorità competente stabilisca il calendario delle scadenze per la presentazione delle domande di autorizzazione integrata ambientale relative ad impianti esistenti e impianti nuovi già dotati di altre autorizzazioni ambientali alla data di entrata in vigore del decreto legislativo stesso;

CONSIDERATO che l'autorizzazione integrata ambientale è rilasciata nel rispetto delle linee guida per l'individuazione e l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili, emanate con uno o più decreti dei Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio, per le attività produttive e della salute;

VISTO il D.M. 31 gennaio 2005, con il quale sono state emanate le linee guida per alcune attività elencate nell'allegato I al D.Lgs. n. 59/2005;

VISTO il decreto del direttore del servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico e ambientale della direzione centrale ambiente e lavori pubblici n. 1568 del 11/07/2005, con il quale è stato stabilito, per dette attività, il calendario per la presentazione delle domande di autorizzazione integrata ambientale;

CONSIDERATO che il citato calendario fissava al 30 novembre 2005 il termine ultimo per la presentazione delle domande di autorizzazione integrata ambientale relative all'attività indicata al punto 6.1.a dell'allegato I al D.lgs n.59/2005 (fabbricazione di pasta per carta a partire dal legno o da altre materie fibrose);

VISTA la domanda dd. 28/11/2005, con la quale la Società PORTONOGARO S.A.S. DI RAFFIN MARIO & C. con sede legale in Comune di CASARSA DELLA DELIZIA (PN), via Romana, 1, ha chiesto, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D.lgs n. 59/2005, il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio dell'impianto di fabbricazione di pasta per carta a partire dal legno, svolta presso lo stabilimento sito in Comune di CASARSA DELLA DELIZIA (PN), via Romana, 1;

VISTA la nota dd. 29/12/2005 con la quale è stato comunicato l'avvio del procedimento amministrativo relativo alla domanda di cui sopra;

VISTA la nota prot. ALP.10-46863-PN/AIA/1 dd. 29/12/2005 con la quale la documentazione presentata dalla Società è stata trasmessa al Comune di Casarsa della Delizia, alla Provincia di Pordenone e all'ARPA FVG;

VISTA la nota dd. 16/01/2006 con la quale la predetta Società ha comunicato di aver provveduto, nella stessa data, alla pubblicazione dell'annuncio previsto all'art.5, comma 7 del D.lgs n.59/2005;

VISTE le note Prot. 10322 dd. 14/02/2006 e Prot.1796/2006/TS/GRI/107 dd. 09/02/2006 con le quali rispettivamente la Provincia di Pordenone e l'ARPA FVG hanno richiesto all'Amministrazione regionale integrazioni alla documentazione presentata dalla Società;

VISTA la nota Prot. ALP.10-8907-PN/AIA/1 dd. 08/03/2006 con la quale la Regione ha inoltrato alla Società le suddette richieste, e ha fissato, per la risposta, il termine di sessanta giorni dal ricevimento della nota stessa;

PRESO ATTO che la Società ha inviato, nei termini, quanto richiesto con la suddetta nota dd. 08/03/2006;

VISTA la nota Prot. ALP.10-16294-PN/AIA/1 dd. 16/05/2006 con la quale la Regione ha trasmesso al Comune di Casarsa della Delizia, alla Provincia di Pordenone e all'ARPA FVG le integrazioni fornite dalla Società;

CONSIDERATO che secondo quanto specificato dall'art. 5, comma 10, del D.lgs n. 59/2005, l'autorità competente convoca, ai sensi degli artt. 22 e seguenti, della L.R. n. 7/2000, apposita conferenza dei servizi per l'espressione in merito alla domanda di autorizzazione integrata ambientale presentata dalla predetta Società;

VISTA la nota Prot. ALP.10-16294-PN/AIA/1 dd. 16/05/2006 con la quale è stata convocata per il giorno 15 giugno 2006, ore 9:30, la conferenza di servizi sopra specificata;

VISTO il Verbale della citata conferenza dei servizi, riunitasi in data 15/06/2006 e la relazione istruttoria allegata che forma parte sostanziale ed integrante dello stesso;

VISTO l'articolo 116 dell'Allegato A al Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con il Decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., con il quale si specifica, tra l'altro, che il Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico e ambientale attende agli adempimenti regionali in attuazione della legislazione in materia;

VISTO l'art. 21, comma 1, lettera e), del Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con il Decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres.;

DECRETA

Art. 1 - E' concessa, alla Società PORTONOGARO S.A.S. DI RAFFIN MARIO & C. con sede legale in Comune di CASARSA DELLA DELIZIA (PN), via Romana, 1, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs n. 59/2005, l'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio dell'impianto di fabbricazione di pasta per carta a partire dal legno, svolta presso lo stabilimento sito in Comune di CASARSA DELLA DELIZIA (PN), via Romana, 1.

Art. 2 - La durata dell'autorizzazione di cui all'art. 1 è fissata in 5 (cinque) anni dalla data del presente provvedimento. La domanda di rinnovo deve essere presentata almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza.

Art. 3 - La Società deve rispettare i limiti e le prescrizioni specificati nell'allegato A al presente decreto, nonché adottare il Piano di monitoraggio e controllo indicato nell'allegato B al decreto stesso.

Art. 4 - La Società, secondo quanto stabilito dalla L.R. n. 2/2006, deve versare, ad avvenuta entrata in vigore del decreto di cui all'art.18, comma 2, del D.Lgs n. 59/2005, la tariffa relativa alle spese per l'attività istruttoria e l'attività a carico dell'Ente di controllo.

Art. 5 - Qualora il gestore dell'impianto intenda procedere alla modifica dello stesso, si applica quanto disposto dall'art. 10 del citato D.Lgs. n. 59/2005.

Art. 6 - Con il presente decreto vengono sostituiti i seguenti provvedimenti:

- Delibera di giunta regionale n. 1832 dd 29/05/2002 (emissioni in atmosfera);
- Determinazioni della Provincia di Pordenone n.2103 dd 05/11/2003 e n.926 dd 16/05/2003 (scarichi in acque superficiali);
- Delibera di giunta regionale n.305 dd 12/02/2003 (utilizzo dei fanghi in agricoltura);

Art. 7 - La mancata osservanza delle prescrizioni autorizzatorie comporta l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 11, comma 9, del D.Lgs n. 59/2005.

Art. 8 - Ai sensi dell'art. 5 comma 6, del citato D.Lgs n. 59/2005 vengono individuati, al fine della consultazione del pubblico, gli uffici della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici, Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico e ambientale – TRIESTE, via Giulia, 75/1, presso i quali sono depositati i documenti, gli atti inerenti il procedimento, copia del presente atto e i risultati del controllo delle emissioni.

Trieste,

31 LUG. 2006

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
dot. ing. Pierpaolo Gubertini



→ GIGL

ALLEGATO A

1) EMISSIONI IN ATMOSFERA

Per il punto di emissione n.7 vengono fissati i seguenti limiti:

Punto di emissione n.7 (preparazione idrosolfito di sodio)			
Altezza (m)	Diametro (m)	Portata (Nm ³ /h)	Sistema di abbattimento
6	0.25	500	NO

- Polveri totali

il flusso di massa deve essere inferiore a 0,1 Kg/h 0,1 Kg/h

- Ossidi di zolfo 500 mg/Nmc

I condotti di emissione ed i punti di campionamento devono essere realizzati conformemente a quanto previsto dalle norme UNI 10169, punto 7 e fornire, per quanto attiene all'accessibilità alle misurazioni, tutti i requisiti di sicurezza stabiliti al punto 6 delle norme medesime.

2) SCARICHI IDRICI

Gli scarichi delle acque reflue devono avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- deve essere rispettata per gli scarichi n. 1, n. 2 e n. 3 la disciplina attualmente vigente per recapito in acque superficiali di scarichi industriali in base al D.Lgs. 152/06 art. 101, in particolare la Tabella 3 dell'allegato 5 alla Parte Terza;
- i punti di misurazione degli scarichi sono fissati in corrispondenza di ciascuno scarico, subito a monte del punto di immissione nel corpo recettore;
- devono essere adottate misure atte a ridurre i consumi e ad incrementare il riciclo ed il riutilizzo dell'acqua come previsto dall'art. 98 del D.Lgs. 152/06.

Si raccomanda che:

- vengano prese, anche mediante informazione e formazione al personale dipendente, misure operative per la protezione e prevenzione dei rischi inerenti sversamenti accidentali di sostanze inquinanti o situazioni di emergenza dovute ad eventi eccezionali o altre immissioni di reflui diversi da quelli per i quali l'autorizzazione è stata rilasciata, e deve essere acquisito anche il materiale a tal fine necessario;
- il sistema di collettamento e depurazione venga dotato di dispositivi idonei all'intercettamento prima dello scarico, del flusso inquinante di cui al precedente punto;
- lo scarico S3 sia attivo solo in caso di precipitazioni;

È fatto obbligo di allacciarsi alla rete fognaria comunale, nel rispetto del Regolamento di fognatura, non appena sarà realizzato siffatto servizio pubblico.

3)UTILIZZO FANGHI IN AGRICOLTURA

La Ditta Portonogaro s.a.s. può utilizzare i fanghi provenienti dal proprio impianto di depurazione di tipo biologico per il trattamento di sostanze organiche sui terreni indicati nella tabella "A" nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1) deve essere rispettata la disciplina attualmente vigente per l'utilizzo dei fanghi in agricoltura, in particolare gli allegati IA e IIA del D.lgs 99/1992 relativamente ai suoli agricoli e IB e IIB del medesimo decreto relativamente ai fanghi;

2) non è consentito applicare sui terreni indicati nella tabella "A" durante il triennio, considerato a partire dal 12/02/2006 (scadenza triennio dalla data della D.G.R.305/03), dosi di sostanza secca superiori alle quantità indicate nella tabella stessa. Se l'utilizzazione avviene in unica soluzione (assicurando comunque il rispetto della buona pratica agricola) l'appezzamento non potrà, fino alla fine del triennio, essere interessato da nuovi spargimenti. Ad esito positivo del controllo delle analisi triennali dei terreni, l'utilizzatore potrà continuare l'attività di distribuzione dei fanghi per un nuovo triennio sempre nell'arco di validità dell'autorizzazione integrata ambientale. Se nel corso del triennio quest'ultima viene a scadere, per il proseguo delle operazioni deve essere rilasciato nuovo provvedimento. Per calcolare la quantità di sostanza secca utilizzabile in un certo momento, occorre sottrarre alla quantità triennale autorizzata quanto già sparso sullo stesso appezzamento nell'arco del trascorso triennio. Questa condizione deve essere rispettata anche se il triennio ricade nel periodo di validità di due autorizzazioni.

3) non si possono applicare fanghi a terreni allagati, soggetti ad esondazioni e/o inondazioni naturali, acquitrinosi o con falda acquifera affiorante o con frane in atto. E' vietato, inoltre, utilizzare i fanghi quando è in atto una coltura ad eccezione delle colture arboree. In particolare non è consentito spargere fanghi nei dieci mesi precedenti il raccolto e durante il raccolto stesso nel caso che il terreno sia destinato all'orticoltura e alla frutticoltura i cui prodotti sono normalmente a contatto diretto con il terreno e sono di norma consumati crudi. Non si può comunque utilizzare i fanghi quando sia stata accertata l'esistenza di un pericolo per la salute degli uomini e/o degli animali e/o per la salvaguardia dell'ambiente.

4) è vietata l'applicazione dei fanghi liquidi con la tecnica della irrigazione a pioggia, sia per i fanghi tal quali che per quelli diluiti con acqua.

5) l'applicazione dei fanghi deve avvenire seguendo le buone pratiche agricole; durante l'applicazione o subito dopo, deve essere effettuato l'interramento mediante opportuna lavorazione del terreno. Durante le fasi di applicazione dei fanghi sul suolo, deve essere evitata la diffusione di aerosol, il ruscellamento, il ristagno ed il trasporto del fango al di fuori dell'area interessata alla somministrazione. In ogni caso l'applicazione dei fanghi deve essere sospesa durante e subito dopo abbondanti precipitazioni, nonché su superfici gelate o coperte da coltre nevosa.

6) l'applicazione dei fanghi sui terreni agricoli, che non deve comprendere altre attività quali movimento terra o riordini fondiari, ecc., deve essere effettuata con l'osservanza di mantenere le seguenti fasce di rispetto:

a) m. 30 dal ciglio delle strade provinciali e statali;

b) m. 50 dalle costruzioni di civile abitazione;

c) m. 200 di raggio dai punti di captazione di risorse idriche potabili, come previsto dal DPR del 24 maggio 1988, n. 236;

- d) m. 30 dai corsi d'acqua superficiali;
e) m. 5 dalle canalette di scolo delle acque;

Fatte salve le disposizioni più restrittive previste dal Regolamento comunale di polizia rurale.

11) l'attività di trasporto, raccolta, stoccaggio e condizionamento dei fanghi è disciplinata e autorizzata ai sensi della normativa vigente per lo smaltimento dei rifiuti (decreto legislativo del 3 aprile 2006, n 152).

tabella "A"

Elenco terreni da utilizzare

comune	partita	foglio	mappale	superficie			quantità
				ha	ha tot.	coltura	Autorizzata (t/ha)
Pocenia	1595	17	83	0,906	57,482	pioppo	15
	2320	17	9	13,485		22,5	
			15	1,732		15	
			14	4,812		15	
			79	4,193		15	
			70	7,583		22,5	
			80	9,341		15	
			6	0,428		22,5	
			7	0,979		22,5	
			8	0,384		22,5	
			69	0,235		22,5	
			18	64		3,023	15
				83		0,379	15
				66		1,672	15
				68		1,995	15
				69		2,017	15
		2321	18	67		1,696	15
	2322	18	46	2,622	7,5		
Casarsa della Delizia	3808	8	1B	5,000	5,000	pioppo	22,5
Codroipo	8047	82	29	0,437		pioppo	15
			32	6,726			15
			35	3,660			15
			39	1,025			22,5
			40	0,695			22,5
			41	1,031			22,5
			1	13,286			15
			9	3,770			15
			24	0,452			15
			25	0,879			15
			27	1,089			15
			28	10,253			15
			8006	82			59
			61	1,281			15
			63	1,702			15
			65	0,938			15
	8051	82	77	8,830			15
14131	82	58	0,445	22,5			
1620	82	74	7,037	22,5			

4) RIFIUTI

Nella fase di deposito temporaneo dei rifiuti devono essere osservate le disposizioni tecniche e normative che disciplinano la materia.

5) RUMORE

Nelle more della predisposizione della zonizzazione acustica da parte del Comune di Casarsa della Delizia, la Ditta dovrà rispettare i limiti acustici previsti dal D.P.C.M. 01/03/1991 nel periodo diurno (dalle ore 06:00 alle ore 22:00) e nel periodo notturno (dalle ore 22:00 alle ore 06:00).

ALLEGATO B

PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

Il piano di monitoraggio e controllo stabilisce la frequenza e la modalità di autocontrollo che devono essere adottate da parte del gestore e l'attività svolta dall'ARPA FVG. Si ricorda che i campionamenti, analisi, misure, verifiche, manutenzioni e calibrazioni devono essere sottoscritti da un professionista abilitato e messi a disposizione degli enti preposti al controllo presso la Ditta.

1) CONSIDERAZIONI GENERALI

Evitare le miscele

Nei casi in cui la qualità e l'attendibilità della misura di un parametro siano influenzate dalla miscelazione delle emissioni o degli scarichi, il parametro dovrà essere analizzato prima di tale miscelazione.

Funzionamento dei sistemi

Tutti i sistemi di monitoraggio e campionamento dovranno funzionare correttamente durante lo svolgimento dell'attività produttiva.

Guasto, avvio e fermata

In caso di guasto all'impianto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, la Regione, l'ARPA, il Comune e la Provincia dovranno essere informate entro le otto ore successive. La Regione potrà disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

Arresto definitivo dell'impianto

All'atto della cessazione definitiva dell'attività, ove ne ricorrano i presupposti, il sito su cui insiste l'impianto deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale, tenendo conto delle potenziali fonti permanenti di inquinamento del terreno e degli eventi accidentali che si siano manifestati durante l'esercizio.

Manutenzione dei sistemi

Il sistema di monitoraggio e di analisi dovrà essere mantenuto in perfette condizioni di operatività al fine di avere rilevazioni sempre accurate e puntuali circa le emissioni e gli scarichi. Pertanto dovranno essere annotate in apposito registro, o con altra modalità, tutte le operazioni di manutenzione, di verifica e di controllo effettuate da personale interno ed esterno all'azienda, in possesso di idonea competenza tecnica, sui dispositivi di controllo. La documentazione attestante interventi di assistenza tecnica da parte di ditte esterne dovrà essere tenuta a disposizione dell'autorità di controllo presso

l'azienda.

Campagne di misurazione parallele per calibrazione in accordo con i metodi di misura di riferimento (CEN standard o accordi con l'ARPA FVG) dovranno essere poste in essere almeno una volta ogni due anni.

Accesso ai punti di campionamento

Il gestore dovrà predisporre, secondo le normative di settore, un accesso permanente e sicuro ai seguenti punti di campionamento e monitoraggio:

- a) punti di campionamento delle emissioni aeriformi
- b) punti di emissioni sonori nel sito
- c) scarichi in acque superficiali

Modalità di conservazione dei dati

Il gestore deve impegnarsi a annotare su idoneo registro i risultati analitici dei campionamenti prescritti e dovrà conservarli per un periodo di almeno 6 anni.

Modalità e frequenza di trasmissione dei risultati del piano

I risultati del presente piano di monitoraggio devono essere comunicati ad ARPA FVG nonché alla Regione, Provincia e al Comune interessati entro 30 giorni dal campionamento.

Ai sensi dell'art. 12, comma 1 del D.lgs 59/2005, entro il 30 aprile di ogni anno solare il gestore trasmette alla Regione e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, per il tramite dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, una sintesi dei risultati del piano di monitoraggio e controllo raccolti nell'anno solare precedente ed una relazione che evidenzia la conformità dell'esercizio dell'impianto alle condizioni prescritte nell'Autorizzazione Integrata Ambientale.

2) RESPONSABILITÀ NELL'ESECUZIONE DEL PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

Nella tabella seguente sono individuati i soggetti che hanno responsabilità nell'esecuzione del presente Piano.

Tab. 1– Soggetti che hanno competenza nell'esecuzione del Piano

Soggetti	Affiliazione	Nominativo del referente
Gestore dell'impianto	• PORTONOGARO S.a.s.	Dott. Mario Raffin
Società terza contraente	• ACTECO s.r.l.*	
Autorità competente	• Regione Friuli Venezia Giulia	Direttore del Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico e ambientale
Ente di controllo	• Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia	Direttore del Dipartimento Provinciale di Pordenone

* eventuali variazioni dovranno essere comunicate all'autorità competente.

3) ATTIVITA' A CARICO DEL GESTORE

Il gestore deve svolgere tutte la attività previste dal presente piano di monitoraggio, anche avvalendosi di una società terza contraente.

La tabella seguente indica l'insieme di tutte le attività che dovranno essere svolte nel periodo di validità dell'autorizzazione integrata ambientale.

Tab. 2 – Attività a carico di società terze contraenti

Tipologia di intervento	Frequenza	Componente ambientale interessata	Totale interventi nel periodo di validità dell'autorizzazione
Analisi scarichi idrici	• Mensile su S1 e • Quadrimestrale su S2 ed S3	• Acqua	60 su S1 e 15 su S2 e S3
Analisi emissioni in atmosfera	• Annuale	• Aria	5
Analisi merceologica rifiuti	• Semestrale	• Fanghi	10
Analisi acque sotterranee	• Quinquennale (la prima entro il 30/10/2007)	• Acque di pozzo	1

3.a) PARAMETRI DA MONITORARE

Aria

Nella tabella 3 vengono specificati per il punto di emissione presente, il parametro da monitorare e la frequenza ed il metodo da utilizzare:

Tab. 3 - Inquinanti monitorati

	Punto di emissione	Modalità di controllo		Metodi
		Continuo	Discontinuo	
PM-Polveri idrosolfito di Sodio	n.7		annuale	UNICHIM 494/79
Ossidi di Zolfo	n.7		annuale	D.M. 25/08/2000, All. I

Nella tabella 4 vengono riportati i controlli da effettuare relativamente alle emissioni diffuse e fuggitive.

Tab. 4 - Emissioni diffuse e fuggitive

Descrizione	Origine (punto di emissione)	Modalità di prevenzione	Modalità di controllo	Frequenza di controllo	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
Polveri di legno	Impianto di scortecciatura	Manutenzione costante dell'impianto	Indagine sugli addetti effettuata da ditta specializzata	Ogni tre anni	Registro cartaceo

Acqua

Nella tabella 5 vengono specificati per ciascuno scarico e in corrispondenza dei parametri elencati, la frequenza del monitoraggio ed il metodo da utilizzare:

Tab 5 –Inquinanti monitorati

	S1	S2	S3	Modalità di controllo		Metodi
				Continuo	Discontinuo	
pH	X	X	X		Mensile su S1 e Quadrimestrale su S2 e S3	APAT CNR IRSA 2003 2060
Temperatura	X	X			Mensile su S1 e Quadrimestrale su S2 e S3	APAT CNR IRSA 2003 2100
Solidi sospesi totali	X	X	X		Mensile su S1 e Quadrimestrale su S2 e S3	APAT CNR IRSA 2003 2090 B
BOD ₅	X	X	X		Mensile su S1 e Quadrimestrale su S2 e S3	Standard Methods 20 Ed.1998 5210 B
COD	X	X	X		Mensile su S1 e Quadrimestrale su S2 e S3	APAT CNR IRSA 2003 5130
Solfati	X	X	X		Quadrimestrale	APAT CNR IRSA 2003 4020
Cloruri	X	X	X		Quadrimestrale	APAT CNR IRSA 2003 4020
Fosforo totale	X	X	X		Quadrimestrale	APAT CNR IRSA 2003 4110
Azoto totale	X	X	X		Quadrimestrale	APAT CNR IRSA 2003 4060
Azoto ammoniacale (come NH ₄)	X	X	X		Quadrimestrale	APAT CNR IRSA 2003 4030
Azoto nitroso (come N)	X	X	X		Quadrimestrale	Standard Methods 20 Ed.1998 4500 NO2B
Azoto nitrico (come N)	X	X	X		Quadrimestrale	APAT CNR IRSA 2003 4020
Idrocarburi totali		X	X		Quadrimestrale	APAT CNR IRSA 2003 5160 B2
Tutti i parametri del D.Lgs. 152/06	X				Annuale su S1	

La tabella 6 riporta i controlli da effettuare sui sistemi di depurazione per garantirne l'efficienza.

Tab.6 – Sistemi di depurazione

Punto emissione	Sistema di trattamento (stadio di trattamento)	Elementi caratteristici di ciascuno stadio	Dispositivi di controllo	Punti di controllo del corretto funzionamento	Modalità di controllo (frequenza)	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
Pre-aerazione	Fisico-chimico	Aria, urea, calce	pHmetro fisso, ossimetro, pHmetro esterno, prelievo con coni di decantazione per misurare la velocità di sedimentazione e la quantità di pastalegno	Possibile nell'intera vasca	Continuo pH, ossigeno e temperatura 1/2 volte al giorno	Registro prestampato
Vasca di aerazione I stadio	Biologico	Aria	Ossimetro, pHmetro e prelievo con coni di decantazione per misurare la velocità di sedimentazione e la quantità di fanghi	Possibile nell'intera vasca	1-2 volte/g	Registro prestampato
I vasca di sedimentazione	Fisico	/	pHmetro e ossimetro	Possibile nell'intera vasca	1-2 volte/g	Registro prestampato
Vasca di aerazione II stadio	Biologico	Aria	Ossimetro, pHmetro e prelievo con coni di decantazione per misurare la velocità di sedimentazione e la quantità di fanghi	Possibile nell'intera vasca	1-2 volte/g	Registro prestampato
II vasca di sedimentazione	Fisico	/	pHmetro e ossimetro	Possibile nell'intera vasca	1-2 volte/g	Registro prestampato
Addensamento fanghi	Fisico	flocculante	pHmetro e ossimetro	Possibile nell'intera vasca	1-2 volte/g	Registro prestampato

Per una valutazione dell'impatto degli scarichi, la Ditta dovrà controllare la qualità delle acque del Rio Vignella in due punti a monte e a valle dell'immissione degli scarichi, almeno dei parametri azoto e fosforo totale, con cadenza annuale.

Falda di approvvigionamento idrico

La Ditta dovrà effettuare un controllo chimico della qualità dell'acqua della falda freatica almeno una volta nel periodo di validità dell'autorizzazione.

Il controllo analitico deve essere corrispondente a esami tipo "Verifica" di cui al D.Lgs. 31/2001.

Rumore

Qualora si realizzino modifiche sostanziali agli impianti o interventi che possano influire sulle emissioni sonore, la Ditta dovrà effettuare una campagna di rilievi acustici da parte di un tecnico competente in acustica in possesso dei requisiti previsti dall'art.2, commi 6, 7 e 8 della Legge 447/1995, presso i principali recettori sensibili e al

perimetro dello stabilimento. Tale campagna di misura dovrà consentire la verifica del rispetto dei limiti stabiliti dalla normativa di riferimento.

Fanghi

Il gestore dovrà osservare quanto di seguito prescritto:

1) ogni operazione di utilizzazione dei fanghi dovrà essere notificata alla Regione, alla Provincia ed al Comune interessati, con almeno 10 giorni di anticipo. La notifica deve contenere le seguenti informazioni:

- a) gli estremi dell'impianto di provenienza dei fanghi;
- b) i dati analitici dei fanghi per i parametri indicati negli allegati IB e IIB del D.Lgs. 99/1992;
- c) l'identificazione, sui mappali catastali e la superficie dei terreni sui quali s'intende applicare i fanghi;
- d) i dati analitici dei terreni, per i parametri indicati negli allegati IA e IIA del D.Lgs. 99/1992;
- e) le colture in atto e quelle previste;
- f) le date previste per l'utilizzo dei fanghi;
- g) il consenso allo spargimento da parte di chi ha il diritto di esercitare l'attività agricola sui terreni sui quali s'intende utilizzare i fanghi;
- h) il titolo di disponibilità dei terreni ovvero la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

2) le analisi dei terreni, da effettuarsi in conformità alle disposizioni di cui all'allegato IIA del D.Lgs. 99/1992, dovranno essere ripetute dopo 3 anni dalla data di inizio dell'utilizzazione dei fanghi, ed essere inviate alla Regione e alla Provincia territorialmente competenti, in tempo utile per la verifica delle condizioni d'idoneità del terreno al proseguo delle operazioni.

3) le analisi dei fanghi devono essere effettuate ogni volta che intervengono cambiamenti sostanziali nella qualità delle acque trattate e comunque ogni 3 mesi per gli impianti di potenzialità superiore a 100.000 abitanti equivalenti, ogni 6 mesi per gli impianti di potenzialità inferiore a 100.000 abitanti equivalenti ed ogni anno per gli impianti di potenzialità inferiore a 5.000 abitanti equivalenti. Qualora i fanghi siano stoccati, miscelati, trattati ed aditivati, essi dovranno essere sottoposti ad ulteriori analisi prima della loro utilizzazione in agricoltura, al fine della verifica del rispetto dei limiti fissati nell'allegato IB del D.Lgs. 99/1992. Tali informazioni dovranno essere trasmesse alla Provincia in sede di notifica (art. 9 comma 3 punto b) o almeno entro un mese dalla consegna da parte del Laboratorio che ha provveduto ad effettuare le analisi.

4) per ogni fase di utilizzazione i fanghi devono essere corredati da una scheda di accompagnamento, compilata secondo l'allegato IIIA del D.Lgs. 99/1992, dal produttore o detentore che dovrà essere conservata dall'utilizzatore per sei anni.

5) Deve altresì essere tenuto un apposito registro, con pagine numerate progressivamente e timbrate dall'autorità competente, sul quale devono essere riportati, secondo le modalità indicate nell'allegato IIIB del D.Lgs. 99/1992:

- a) il risultato delle analisi dei terreni;
- b) i quantitativi di fanghi ricevuti;
- c) la relativa composizione e caratteristiche;
- d) il tipo di trattamento subito;
- e) gli estremi delle schede di accompagnamento;
- f) il nominativo o la ragione sociale del produttore, del trasportatore, del trasformatore

- g) i quantitativi di fanghi utilizzati;
h) le modalità ed i tempi di utilizzazione per ciascun appezzamento.

I registri devono essere conservati per un periodo non inferiore a 6 anni dall'ultima annotazione. Analogamente vale per ciascun certificato di analisi, di cui agli articoli 10 e 11 del D.Lgs. 99/1992 e per ciascuna scheda di accompagnamento di cui all'art.6 del decreto medesimo.

3.b) GESTIONE DELL'IMPIANTO

Controllo e manutenzione

Le tabelle 8 e 9 specificano i sistemi di controllo sui macchinari (sia per il monitoraggio dei parametri operativi che di eventuali perdite) e gli interventi di manutenzione ordinaria da effettuare sui macchinari.

Tab. 8 – Controlli sui macchinari

Macchina	Parametri				Perdite	
	Parametri	Frequenza dei controlli	Fase	Modalità	Sostanza	Modalità di registrazione dei controlli
Sfibratori	Scorrimento	Continua	Regime	Visiva	Pasta legno	Registro
Motori asincroni	Assorbimento elettrico	Continua	Regime	Strumentale	Pasta legno	Registro
Raffinatori	Assorbimento elettrico	Continua	Regime	Strumentale	Pasta legno	Registro
Filtri pressa	Formazione del foglio	Continua	Avvio	Visiva	Pasta legno	Registro

Tab. 9– Interventi di manutenzione ordinaria

Macchina	Tipo di intervento	Frequenza	Modalità di registrazione dei controlli
Sfibratori	Oliatura, grassatura	Costante	Registro
Motori asincroni	Smontaggio, pulizia, oliatura	Annuale	Registro
Raffinatori	Smontaggio, pulizia, oliatura	Annuale	Registro
Filtri pressa	Lavaggio	Settimanale	Registro
Filtri pressa	Oliatura, grassatura	Costante	Registro

Controlli sui punti critici

La tabella 10 evidenzia, i punti critici degli impianti e dei processi produttivi, le specifiche del controllo che deve essere effettuato su ogni macchina/impianto e l'intervento (Tab.11) da realizzare.

Tab. 10- Punti critici degli impianti e dei processi produttivi

Macchina	Parametri				Perdite	
	Parametri	Frequenza dei controlli	Fase	Modalità	Sostanza	Modalità di registrazione dei controlli
Impianto acqua di ritorno	Carica batterica	Giornaliera	Regime	Strumento	Acque di ritorno	Registro
Impianto di biossido di cloro	Soluzione finale	Giornaliera	Regime	Strumento	Biossido di cloro	Registro

Tab. 11 – Interventi di manutenzione sui punti critici

Macchina	Tipo di intervento	Frequenza	Modalità di registrazione dei controlli
Impianto di biossido di cloro	Controllo efficienza impianto	Settimanale	Registro

Aree di stoccaggio (vasche, serbatoi, bacini di contenimento etc.)

La tabella 12 indica la metodologia e la frequenza delle prove di tenuta da effettuare qualora all'interno dell'impianto siano presenti le strutture adibite allo stoccaggio e sottoposte a controllo periodico (anche strutturale).

Tab. 12 – Aree di stoccaggio

Struttura contenimento.	Contenitore			Bacino di contenimento		
	Tipo di controllo	Freq.	Modalità di registrazione	Tipo di controllo	Freq.	Modalità di registrazione
Cisterna in ferro per soda, bacino di contenimento in cemento	Ispezione visiva	2/3 volte al giorno	Registro	Ispezione visiva	2/3 volte al giorno	Registro
Cisterna in ferro per silicato, bacino di contenimento in cemento	Ispezione visiva	2/3 volte al giorno	Registro	Ispezione visiva	2/3 volte al giorno	Registro
Cisterna in vetroresina per clorito, bacino di contenimento in cemento	Ispezione visiva	2/3 volte al giorno	Registro	Ispezione visiva	2/3 volte al giorno	Registro
Cisterna rivestita in vetroresina per acido solforico, bacino di contenimento rivestito in vetroresina	Ispezione visiva	2/3 volte al giorno	Registro	Ispezione visiva	2/3 volte al giorno	Registro
Cisterna rivestita in vetroresina per acido cloridrico, bacino di contenimento rivestito in vetroresina	Ispezione visiva	2/3 volte al giorno	Registro	Ispezione visiva	2/3 volte al giorno	Registro
Cisterna in acciaio inossidabile posta in una fossa per perossido di idrogeno	Ispezione visiva	2/3 volte al giorno	Registro	Ispezione visiva	2/3 volte al giorno	Registro

Indicatori di performance

La Ditta dovrà monitorare gli indicatori di performance indicati in tabella 13 e presentare un allegato grafico con l'indicazione dell'andamento degli indicatori monitorati.

Tab. 13 – Indicatori di performance

Indicatore e sua descrizione	Unità di misura	Modalità di calcolo	Frequenza di monitoraggio	Modalità di registrazione
Consumo d'acqua su unità prodotto	m ³ /ton	M	Annuale	Registro
COD, BOD5, SS, N e P emessi su unità di prodotto	ton/ton	M	Annuale	Registro
Energia elettrica consumata per unità di prodotto	MWh/ton	M	Annuale	Registro

4) ATTIVITA' A CARICO DELL'ENTE DI CONTROLLO

Nell'ambito delle attività di controllo previste dal presente Piano, e pertanto nell'ambito temporale di validità dell'autorizzazione integrata ambientale, l'ente di controllo individuato in tabella 1 svolge le seguenti attività.

Tab. 14 – Attività a carico dell'ente di controllo

Tipologia di intervento	Frequenza	Componente ambientale interessata	Totale interventi nel periodo di validità del piano
Campionamenti	• Annuale	• Campionamenti inquinanti in acqua	5
Analisi campioni	• Annuale	• Campionamenti inquinanti in acqua	5

ARPA FVG si riserva di effettuare il controllo del corpo idrico recettore, a monte e a valle degli scarichi, con cadenza annuale.